

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

90° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI SABATO 9 AGOSTO 1986

Presidenza del Presidente VALITUTTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sul calendario scolastico» (1320-B),
approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5, 9 e passim
FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione ...	6, 9
IANNI (DC)	11
NESPOLO (PCI)	4
SPITELLA (DC), relatore alla Commissione	2, 6
VELLA (PSI)	5

I lavori hanno inizio alle ore 9,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«**Norme sul calendario scolastico**» (1320-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme sul calendario scolastico», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Spitella, di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. La mia relazione sarà estremamente breve. I colleghi conoscono bene il testo del disegno di legge che, a suo tempo, fu approvato dal Senato e che è stato approvato anche dalla Camera dei deputati, con una sola modifica riguardante la ripartizione dell'anno scolastico. Il testo approvato dal Senato prevedeva la ripartizione in tre periodi, i tradizionali trimestri, mentre la Camera ha preferito prevedere due possibilità: la ripartizione in due o tre periodi, su deliberazione del collegio dei docenti, da adottarsi per tutte le classi. Personalmente mantengo una preferenza per il sistema trimestrale, secondo la scelta fatta dal Senato ed inoltre vorrei far rilevare che forse sarebbe stato meglio coinvolgere insieme al collegio dei docenti anche il consiglio di istituto, una volta passati ad una formula di autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, la quale, peraltro, può avere un suo pregio. Ritengo, però, che non sia il caso di insistere ulteriormente e propongo alla Commissione di approvare la modifica introdotta dalla Camera dei deputati. Questo perchè è preminente l'interesse a che il provvedimento entri in vigore in modo sollecito, essendo ormai prossimo l'inizio dell'anno scolastico. D'altra parte, di fronte all'autonomia che si vuole conferire alle sovrintendenze regionali in relazione all'apertura e alla chiusura dell'anno scolastico, le riserve, che pure ho voluto sollevare, non possono che cedere il passo e, pertanto, sollecito l'approvazione del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

Desidero prendere brevemente la parola per dire che io sono convinto che il provvedimento in esame debba essere oggi approvato. La stessa straordinarietà della nostra riunione testimonia l'urgenza di detta approvazione. Se non fosse intervenuta la lunga crisi del Governo, avremmo avuto il tempo e la possibilità di discutere la modifica apportata dalla Camera dei deputati, su cui ha richiamato la nostra attenzione il senatore Spitella. Ciò non è più possibile e poichè l'anno scolastico sta per iniziare siamo forse già in ritardo per l'emanazione delle disposizioni concernenti la nuova disciplina

e, pertanto, è bene concludere al più presto l'iter del provvedimento. Però voglio che resti agli atti del Senato la testimonianza della mia opposizione alla modifica introdotta dalla Camera. In tempi più tranquilli, quando si pensava che avremmo avuto il tempo di discutere ed eventualmente di modificare, a nostra volta, il testo della Camera, avevo preparato un emendamento al quarto comma dell'articolo 1 e ritengo che sia comunque giusto presentarlo, pur sapendo che sarà respinto. Infatti, non è vero che si progredisce soltanto per le battaglie che si vincono; vi sono casi in cui si progredisce anche per le battaglie che si perdono, purchè, però, resti traccia delle battaglie medesime e delle ragioni che le hanno determinate.

Il mio emendamento recita: «Ai sensi degli articoli 4 e 9 della legge 4 agosto 1977, n. 517, la valutazione degli alunni nella scuola dell'obbligo ha luogo trimestralmente. Nelle scuole d'istruzione secondaria superiore per particolari esigenze, valutabili dal consiglio di istituto, che sente il collegio dei docenti, la valutazione può aver luogo quadrimestralmente per decisione dello stesso consiglio».

Mi pareva che questo emendamento conciliasse le opposte esigenze, e cioè da una parte di lasciare una certa autonomia, ma limitatamente alle scuole d'istruzione secondaria superiore, nella ripartizione dell'anno scolastico, e dall'altra, viceversa, di stabilire che per la scuola dell'obbligo rimaneva fermo il principio della valutazione trimestrale: non a caso nell'emendamento da me presentato è citata la legge n. 517 del 1977. Gli articoli 4 e 9 di tale provvedimento, che tra l'altro istituiscono il nuovo sistema di valutazione attraverso la scheda, prevedono espressamente il trimestre. Ora, tale normativa volle essere innovativa, ma pur volendo essere tale sentii il bisogno di stabilire che nella scuola dell'obbligo - l'articolo 4 concerne la scuola elementare e l'articolo 9 la scuola media - la valutazione avesse carattere trimestrale.

A me sembrava, e sembra tuttora, che, viceversa, procedendo dalla scuola dell'obbligo alle scuole d'istruzione secondaria superiore fosse opportuno prevedere la possibilità anche della valutazione quadrimestrale per particolari esigenze che si sarebbero potute verificare, attribuendo nel contempo il potere di deciderlo all'organo che ci sembra più qualificato, che non è il collegio dei docenti, bensì il consiglio di istituto. Se ci rifacciamo al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo agli organi collegiali ed interpretiamo le varie disposizioni attinenti alle distinte competenze del collegio dei docenti e del consiglio di istituto, notiamo che si tratta di una materia che rientra più nella competenza del secondo organo. Vero è che non esiste una netta linea di demarcazione tra le competenze dell'uno e dell'altro organo, però un'interpretazione che tenga conto di tutti gli elementi obbliga secondo me a far rientrare questa decisione - lo ripeto - più nella competenza del consiglio di istituto che non in quella del collegio dei docenti. D'altronde, quest'ultimo organo ha un particolare interesse a quadrimestralizzare l'anno scolastico anzichè a trimestralizzarlo, perchè il quadrimestre risparmia le fatiche che si debbono sostenere per l'operazione della valutazione. Chi ha un contatto diretto e continuativo con la scuola sa bene che l'adozione del quadrimestre, come si è andata verificando in questi ultimi anni, predispone gli insegnanti, specialmente nella prima parte dell'anno scolastico, ad uno scarso impegno. Si tratta di un aspetto di cui dobbiamo tener conto; del resto, gli uomini non sono angeli, in essi vi sono grandezze ma anche miserie!

Dicevo che, a mio avviso, l'organo più adatto a pronunciarsi in questa materia è il consiglio di istituto in cui vi è la rappresentanza delle famiglie. Essa non può esserci nel collegio dei docenti; però nel mio emendamento si dice: «sentito il collegio dei docenti». Quindi non estrometto dalla procedura il collegio dei docenti, però rendo responsabile di questa decisione quell'organo collegiale che è rappresentativo anche delle famiglie, visto che queste ultime hanno un certo interesse alla valutazione che viene fatta dei loro figli. Parliamo sempre di una necessaria collaborazione tra scuola e famiglia: la predichiamo, la teorizziamo, ma non approfittiamo delle occasioni che potrebbero renderla veramente operativa! A mio avviso, una buona occasione risiede proprio nella valutazione degli alunni; per questo è importante la decisione di chi nell'ambito delle scuole d'istruzione secondaria superiore deve ripartire l'anno scolastico in trimestri oppure in quadrimestri.

Queste sono le ragioni dell'emendamento che ho preannunciato a nome del Gruppo liberale ed insisto nel presentarlo sia perchè, lo ripeto, vi è anche il dovere di affrontare alcune battaglie pur sapendole perdute in partenza - visto che tale proposta di modifica non sarà approvata - sia perchè l'emendamento stesso rimanga agli atti.

NESPOLO. Signor Presidente, convengo con l'esigenza che ha portato alla convocazione straordinaria di questa Commissione, cioè quella di approvare il disegno di legge n. 1320-B durante la giornata odierna, perchè è il solo modo affinché questo provvedimento legislativo possa diventare operante per il prossimo anno scolastico.

Certamente la responsabilità di tale ritardo non può essere attribuita al Parlamento che ha all'esame questo disegno di legge da otto mesi. La crisi di Governo, che ha interrotto i lavori ordinari del Parlamento, ed il fatto che questo disegno di legge ci giunga in terza lettura con una modifica introdotta dalla Camera dei deputati hanno prodotto questa situazione.

Si tratta di una normativa che in linea generale noi condividiamo soprattutto - lo ricordava il relatore, senatore Spitella - per la flessibilità ivi prevista. Indubbiamente c'è bisogno di un momento di razionalizzazione e di un effettivo intervento in tale settore. Sono però preoccupata per una possibile gestione burocratica della legge. Non è soltanto modificando le date di apertura dell'anno scolastico che si potrà garantire l'effettivo inizio delle lezioni nei giorni stabiliti. Com'è noto, vi sono infatti altri problemi, quale quello della nomina degli insegnanti e quello dell'esistenza di strutture inadeguate, e vi è il problema dell'orario scolastico, ma più complessivamente delle riforme da varare. Penso che su questo terreno il lavoro iniziato dalla nostra Commissione e poi interrotto, sia perchè non abbiamo terminato l'indagine sui ritardi nell'inizio dell'anno scolastico sia per le riforme non fatte, possa e debba andare avanti. Non vogliamo una scuola più vacanziera, ma più qualificata e autonoma.

Nel merito del provvedimento, concordo con la modifica introdotta dalla Camera dei deputati, che mi pare non soltanto ragionevole, ma la più giusta rispetto alle due alternative che hanno registrato le preferenze dei vari Gruppi, cioè quella contenuta nel testo iniziale del Governo, che prevedeva il quadrimestre per tutti, e quella adottata nel testo del Senato, che prevedeva il trimestre per tutti. Si è invece deciso di lasciare al collegio dei docenti la

responsabilità di una scelta che per essere valida deve essere prima di tutto didattica, e che quindi come tale spetta ai docenti stessi.

Sono perciò favorevole alla modificazione dell'articolo 1 del disegno di legge introdotta dalla Camera dei deputati. Certamente si sarebbe potuto compiere un passo ulteriore prevedendo che la durata dell'anno scolastico venisse stabilita dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti. Mi sembra comunque che la scelta operata dalla Camera dei deputati sia equilibrata e rispettosa non solo dell'autonomia della scuola, ma anche dell'autonomia di coloro che operano nell'ambito scolastico, primi tra tutti gli insegnanti.

Mi dichiaro perciò favorevole all'approvazione della modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento al testo del disegno di legge approvato dal Senato.

VELLA. Voglio esprimere il mio parere favorevole sulla modificazione introdotta dalla Camera dei deputati al quarto comma dell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, con la quale viene attribuita al collegio dei docenti la facoltà di decidere la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi. L'attribuzione di questa facoltà al collegio dei docenti deriva dalla constatazione che molto spesso le scuole nel corso dell'anno scolastico devono fronteggiare improvvise necessità o situazioni particolari quali, ad esempio, la disponibilità dei professori ed il numero degli alunni. Ritengo perciò estremamente opportuno attribuire al collegio dei docenti la facoltà di suddividere trimestralmente o quadrimestralmente l'anno scolastico.

Voglio infine esprimere il mio assenso sulla prima parte dell'emendamento presentato dal presidente Valitutti, nella quale sono richiamati dei precisi articoli di una legge dello Stato, la n. 517 del 1977, che sanciscono che la valutazione degli alunni della scuola dell'obbligo avviene trimestralmente, distinguendo in questo modo la scuola dell'obbligo dalle scuole d'istruzione secondaria superiore.

Nella seconda parte dell'emendamento, però, si stabilisce che nelle scuole d'istruzione secondaria superiore la valutazione degli alunni può aver luogo quadrimestralmente in base ad una decisione del consiglio d'istituto, sentito il collegio dei docenti. Il Presidente, motivando questa parte del suo emendamento, ha affermato che purtroppo gli insegnanti non sono tutti angeli e che perciò non è possibile concedere loro una totale autonomia decisionale. A mio parere non bisogna però dimenticare che neanche gli alunni e le loro famiglie sono angeli.

Ritengo quindi che il collegio dei docenti sia l'unico organo competente a compiere una valutazione sulla suddivisione dell'anno scolastico nelle scuole d'istruzione secondaria superiore, soprattutto in relazione alla tanto auspicata autonomia che deve essere attribuita a questi professori. Non è possibile parlare di autonomia didattica, di una nuova scuola collegata ad una nuova funzione dell'insegnante e poi impedire al corpo docente di assumere le decisioni necessarie a svolgere queste nuove funzioni.

Considerata perciò l'urgenza della questione e l'opportunità della modifica apportata dalla Camera dei deputati, ritengo che sia più conveniente approvare sollecitamente il testo trasmessoci dalla Camera.

PRESIDENTE. Comunico ai colleghi senatori che, subordinatamente

alla reiezione dell'emendamento da me presentato, intendo proporre il seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo a raccomandare che nell'applicare la norma relativa alla possibilità di ripartire l'anno scolastico, ai fini della valutazione, in trimestri o quadrimestri, siano tenute presenti le differenti esigenze degli alunni a seconda che appartengano alla scuola dell'obbligo o alle scuole d'istruzione secondaria superiore rispetto alla stessa valutazione;

impegna altresì il Governo a richiamare l'attenzione delle competenti autorità scolastiche anche sull'opportunità che nell'assumere le decisioni relative alla tripartizione o alla quadripartizione dell'anno scolastico sia sentito di regola il parere del consiglio d'istituto per le competenze che spettano a quest'organo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416».

(0/1320-B/1/7)

VALITUTTI

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Ritengo che la discussione abbia messo in rilievo l'esistenza di un'ampia concordanza sulla materia, a prescindere dal problema dell'attribuzione della competenza primaria al consiglio d'istituto o al collegio dei docenti. In effetti, se l'anno scolastico deve essere suddiviso in trimestri o in quadrimestri in relazione ad esigenze di carattere didattico, non vi è dubbio che la competenza primaria spetti al collegio dei docenti. D'altra parte, a mio avviso, una formula che attribuisse pari rilevanza al parere del consiglio d'istituto ed a quello del collegio dei docenti sarebbe inaccettabile perchè potrebbe dar luogo a problemi insolubili di cui ho già parlato.

Per queste ragioni esprimo parere contrario all'emendamento presentato dal presidente Valitutti, mentre ritengo di poter esprimere parere favorevole sulla seconda parte del suo ordine del giorno e non sulla prima, che mi sembra generica e forse inutile (non serve infatti parlare della diversità delle esigenze degli alunni della scuola dell'obbligo rispetto a quelle degli alunni delle scuole d'istruzione secondaria superiore senza prefissare dei criteri per soddisfare queste stesse esigenze); ci si limita a ribadire che la competenza decisionale è del collegio dei docenti.

Nella seconda parte dell'ordine del giorno, invece, si impegna il Governo a richiamare l'attenzione delle competenti autorità scolastiche sull'opportunità di sentire il parere del consiglio d'istituto in relazione alla decisione di suddividere in trimestri o quadrimestri l'anno scolastico. Mi sembra estremamente opportuno che il consiglio d'istituto esprima in materia un parere per quanto di sua competenza.

Per queste ragioni il relatore si esprime favorevolmente sulla seconda parte dell'ordine del giorno presentato dal presidente Valitutti.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Anzitutto voglio ringraziare la Commissione per essersi resa disponibile per valutare ed approvare il provvedimento al nostro esame. Voglio in particolare ringraziare il

presidente Valitutti per aver superato, immagino anche con difficoltà, le riserve espresse a questo proposito. La sua disponibilità ci consente di procedere più serenamente nell'esame del provvedimento.

Sul merito io non mi soffermo, essendo stato il provvedimento ampiamente discusso. Ma voglio dire, anche per fugare qualche polemica, nata non all'interno della Commissione, ma all'esterno, e sulla stampa in particolare, secondo cui la scuola italiana tornerebbe ad essere la scuola più «festaiola» del mondo, che non è esattamente così. È vero che noi abbiamo un periodo prolungato di vacanze estive, ma questo è da legarsi alle condizioni climatiche. Inoltre, per quanto riguarda la durata dell'anno scolastico, con particolare riferimento alla realtà della Comunità europea, non siamo affatto in coda, anzi siamo nelle posizioni di testa; se si considera poi che in tutti gli altri paesi praticamente l'unità oraria scolastica non è di 60 minuti ma di 50 o di 45 minuti, e via dicendo, si vede come una valutazione come quella che ho ricordato non sia affatto vera.

Si possono naturalmente avere opinioni diverse sull'adozione di questo calendario o di un altro, ma non deve essere considerata, questa modifica del calendario, come un invito all'allegria scolastica. L'intenzione è anzi quella di razionalizzazione delle attività scolastiche per comprendere nel complesso del calendario scolastico anche le attività di programmazione, di aggiornamento dei docenti, tutte attività che devono concorrere a dare uno spessore qualitativo più valido allo svolgimento dell'attività didattica nel suo complesso.

Sulla questione controversa per la quale il presidente Valitutti ha presentato un emendamento, devo rilevare che è pur vero che, forse, nell'emendamento della Camera si poteva anche rendere esplicito ciò che comunque, in base ai decreti delegati, è implicito e si può esplicitare con l'accoglimento della seconda parte dell'ordine del giorno del senatore Valitutti. Voglio dire però che, nella sostanza, si rispetta, con questa formulazione, l'indicazione dei decreti delegati; infatti, per quanto riguarda le competenze del collegio dei docenti, i decreti delegati dicono: «Il collegio dei docenti: a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, eccetera». Al collegio dei docenti competono, cioè, i criteri di programmazione e di responsabilità didattica (e la valutazione è un elemento concorrente e qualificante dell'attività didattica). Quindi, per quanto riguarda l'attività didattica nel suo complesso (e non poteva essere diversamente) viene richiamata in modo primario, e in termini di potere deliberante, la competenza del collegio dei docenti.

Il consiglio di istituto ha un ruolo importante anche in questa materia perchè al riguardo nei decreti delegati si dice: «Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di interclasse e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio delle seguenti materie:» e segue poi l'elenco delle materie. Chiarisce che questa indicazione va riferita soprattutto al rapporto fra risorse e programmazione didattica, cioè sotto il profilo della gestione finanziaria.

Poi quando, viceversa, si fa riferimento ad aspetti più attinenti all'attività didattica o all'attività propria educativa, di istruzione e culturale della scuola si dice che «il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali

relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche», e via dicendo; quindi, «indica i criteri generali».

Per queste ragioni io credo che la formulazione della Camera vada bene, anche se, ripeto, sarebbe stato opportuno inserire l'indicazione: «sentito il consiglio di istituto»; ma questa lacuna, formale più che sostanziale, può essere colmata con un'indicazione, che io mi impegno senz'altro a fare, relativa alla seconda parte dell'ordine del giorno del senatore Valitutti; farò perciò riferimento proprio all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, nel suo complesso per dire che il collegio dei docenti deve sentire anche il consiglio d'istituto, naturalmente come un elemento concorrente alla valutazione di cui poi deve assumere, per competenza istituzionale, la responsabilità.

Per quanto riguarda l'applicazione del disegno di legge, nel mese di giugno, in previsione dell'allora ritenuta imminente approvazione del provvedimento, mandai un telegramma ai sovrintendenti scolastici regionali perchè nel frattempo acquisissero già il parere delle regioni e dei consigli scolastici provinciali; sicchè, pur votando noi questo disegno di legge *in extremis*, farò partire oggi stesso un fonogramma per i sovrintendenti perchè in base alle valutazioni raccolte, o che devono comunque raccogliere, entro il 30 agosto comunichino la data d'inizio delle lezioni.

Il decreto formale potrò farlo solo dopo, perchè il Ministro deve sentire il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Ad ogni modo, proporrò al Consiglio nazionale per il termine dell'anno scolastico la data del 13 giugno con inizio degli esami il 16 giugno, sostanzialmente a conferma delle date attuali; il decreto formale però, come ho già detto, potrò farlo solamente dopo il parere del Consiglio nazionale i cui membri, ovviamente, sono in ferie e ciò rende impossibile l'operazione nell'immediato.

Dal punto di vista sostanziale, mi auguro che i sovrintendenti scolastici regionali siano in grado di fornire questa indicazione; anzi, direi che i sovrintendenti saranno senz'altro in grado di farlo; può darsi che alcuni consigli provinciali non rispondano per qualche ragione, però, avendo chiesto già questa indicazione nel mese di giugno, credo che l'Amministrazione abbia svolto il proprio compito di raccogliere gli elementi richiesti per consentire di assumere una decisione.

Quindi la definizione certa dell'inizio dell'anno scolastico, con la flessibilità prevista dal disegno di legge, deve essere anch'essa un elemento concorrente per il migliore inizio dell'anno scolastico.

Voglio cogliere l'occasione per dire che costantemente l'Amministrazione si è sforzata, e continuerà a sforzarsi, perchè si arrivi definitivamente ad un inizio regolare delle lezioni fin dal primo giorno. Io credo che questa aspirazione sarà largamente soddisfatta, anche se ancora non completamente per quanto riguarda la scuola secondaria superiore, non essendo conclusi i concorsi. Però anche qui il maggior margine di tempo fra la conclusione degli esami di riparazione - restando ferme le date dell'1 e del 9 settembre fissate per legge - e l'inizio delle lezioni (che probabilmente sarà per tutte le regioni differito di qualche giorno rispetto all'11 settembre) potrà consentire all'amministrazione periferica di avere un tempo maggiore per il completamento delle nomine, in quanto per la scuola secondaria superiore è in base anche all'esito della sessione di settembre che si compongono le classi, si devono eventualmente integrare le nomine e via dicendo.

Quindi, avendo qualche giorno di margine in più, confido e sono certa che l'Amministrazione lo utilizzerà, soprattutto per corrispondere alle esigenze degli studenti e delle famiglie di un inizio regolare e sereno dell'anno scolastico.

Con l'occasione, voglio ringraziare il Presidente e tutta la Commissione del lavoro svolto e della collaborazione data augurando buone vacanze.

Aggiungo, signor Presidente, che accolgo senz'altro la seconda parte del suo ordine del giorno, mentre la pregherei di non insistere sulla prima perchè in qualche modo dovremmo spingerci in riflessioni che potrebbero sembrare un'interferenza nelle valutazioni di carattere pedagogico e didattico: noi dobbiamo ritenere, pur sapendo che non siamo angeli, nè gli uomini, nè le donne, nè gli insegnanti...

PRESIDENTE. Le donne un po' di più!

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Ma io non ne sono convinta; credo che ci sia proprio la parità in fatto di peccato originale! Credo, dicevo, che soprattutto il Ministro della pubblica istruzione, istituzionalmente debba esprimere fiducia nel senso di responsabilità degli insegnanti. È materia assai opinabile la scansione dell'anno scolastico ai fini della valutazione.

Prego quindi di non insistere sulla prima parte e accolgo invece positivamente, perchè la condivido pienamente, la seconda parte dell'ordine del giorno del presidente Valitutti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.

2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.

3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.

4. L'anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi.

5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami.

6. Gli esami di seconda sessione si svolgono dal 1° al 9 settembre. Lo svolgimento dei predetti esami costituisce prosecuzione dell'attività didattica relativa all'anno scolastico precedente e compete ai docenti che hanno prestato servizio nelle classi interessate.

7. Il sovrintendente scolastico regionale od interregionale, sentiti le regioni ed i consigli scolastici provinciali, determina la data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto del disposto dei precedenti commi.

8. I riferimenti temporali all'inizio ed al termine dell'anno scolastico, contenuti nelle disposizioni vigenti, sono modificati sostituendo le rispettive date con il 1° settembre e il 31 agosto. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza per il collocamento a riposo del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, attualmente in servizio, rimane fissata al 1° ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso sia stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.

Nei primi tre commi non sono state introdotte modificazioni.

Al comma 4, come modificato dalla Camera dei deputati, ho presentato io stesso un emendamento tendente a sostituirlo con il seguente:

«Ai sensi degli articoli 4 e 9 della legge 4 agosto 1977, n. 517, la valutazione degli alunni nella scuola dell'obbligo ha luogo trimestralmente. Nelle scuole d'istruzione secondaria superiore per particolari esigenze, valutabili dal consiglio di istituto, che sente il collegio dei docenti, la valutazione può aver luogo quadrimestralmente per decisione dello stesso consiglio».

Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Deve ora essere votato l'ordine del giorno da me presentato. Poichè accetto il suggerimento di sopprimere la prima parte, l'ordine del giorno risulta del seguente tenore:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,
nell'esaminare il disegno di legge n. 1320-B,

impegna il Governo:

a richiamare l'attenzione delle competenti autorità scolastiche sull'opportunità che, nell'assumere le decisioni relative alla tripartizione o alla quadripartizione dell'anno scolastico, sia sentito di regola il parere del consiglio di circolo o di istituto, per le competenze che spettano a questi organi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416».

(0/1320-B/1/7^a)

VALITUTTI

Metto ai voti l'ordine del giorno testè presentato, che il relatore e il Governo accettano.

È approvato.

Metto ai voti il quarto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I rimanenti commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

IANNI. A nome del Gruppo della Democrazia cristiana dichiaro il nostro voto favorevole su questo provvedimento.

PRESIDENTE. Annuncio il mio voto contrario su questo provvedimento.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO